

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 'MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SEDE CAMERALE' COMPRENSIVO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE - CUP: H85B22000600005

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **16.30** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente
Zanini Mirella	VICE PRESIDENTE	Assente
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente da remoto
Vischioni Virna	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario *Sciatti Armando*.

Il Presidente sig. **Otelli Massimo** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 179

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 'MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SEDE CAMERALE' COMPRENSIVO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE - CUP: H85B22000600005

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- Comunità Montana di Valle Trompia con deliberazione di G.E. n. 224 del 28/12/2023 e la Camera di Commercio con deliberazione di Giunta Camerale n. 103 del 19/12/2023 hanno approvato il protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “*Miglioramento antisismico della sede camerale*” per un valore complessivo pari ad € 3.160.000,00 di cui al CUP H85B22000600005 nella quale Comunità Montana di Valle Trompia si impegna direttamente ovvero operando secondo il principio di autoorganizzazione amministrativa previsto dall'art. 7 del Codice, a svolgere il ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento;
- con delibera di giunta esecutiva n. 54 del 28/03/2024 è stato approvato il contratto di servizio in house con la quale veniva affidato alla società Sevat Servizi Valle Trompia la realizzazione dell'opera “*Miglioramento antisismico della sede camerale*” e lo svolgimento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023 per un valore di € 3.118.000,00;

CONSIDERATO che:

- con lo sviluppo delle indagini e delle elaborazioni progettuali è emersa l'opportunità di conseguire più elevati livelli di efficienza antisismica e di qualità energetica ed acustica degli ambienti di lavoro dell'edificio a fronte di un rapporto qualità/incremento dei costi decisamente vantaggioso per il committente anche in considerazione dell'incremento del valore immobiliare del bene che si può conseguire e della possibilità di acquisire la certificazione LEED di livello elevato;
- La Camera di Commercio ha scelto la soluzione di progetto più avanzata tra quelle proposte dai progettisti, la quale comporta un incremento complessivo pari ad € 840.000,00;
- per tali motivi indispensabile procedere con un aggiornamento del Protocollo di Intesa già sottoscritto tra le parti e con un adeguamento del Quadro Economico originario dell'opera,

al fine di allineare la documentazione progettuale e finanziaria alle nuove esigenze operative e gestionali;

- con delibera di giunta esecutiva n. 161 del 14/11/2024 la Comunità Montana di Valle Trompia ha approvato l'aggiornamento di cui sopra per la realizzazione dell'opera;
- con delibera di giunta camerale n. 117/SG del 18/11/2024 è stato approvato l'aggiornamento di cui sopra per la realizzazione dell'opera;
- Si rende necessario procedere alla revisione dell'importo del contratto in essere con la società Se.Va.T. srl, incrementandolo di € 833.000,00 così suddivisi:
 - o € 50.143,08 per spese tecniche, oltre cassa ed IVA per complessivi € 63.621,54;
 - o € 769.378,46 per lavori veri e propri;

portandolo da € 3.138.000,00 ad € 3.971.000,00 di cui:

- o € 400.200,00 per spese tecniche, oltre cassa ed IVA per complessivi € 507.773,76;
- o € 3.463.226,24 per lavori veri e propri;

VALUTATO che l'importo della progettazione rientra nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che dispone:

- al comma 2: *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica";*
- al comma 9: *"Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";*

RITENUTO opportuno procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo con la Società Se.Va.T. Srl, al fine di garantire la realizzazione dell'opera nel rispetto delle condizioni economiche aggiornate, come previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023, e di disciplinare in modo chiaro i rapporti tra l'Ente e la propria società in house relativamente ai trasferimenti, secondo quanto indicato nello schema allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di contratto integrativo comprendente la revisione dell'importo del contratto in house con la Società Se.Va.T. srl, incrementandolo di € 833.000,00 così suddivisi:
 - o € 50.143,08 per spese tecniche, oltre cassa ed IVA per complessivi € 63.621,54;

- € 769.378,46 per lavori veri e propri;

portandolo da € 3.138.000,00 ad € 3.971.000,00 di cui:

- € 400.200,00 per spese tecniche, oltre cassa ed IVA per complessivi € 507.773,76;
- € 3.463.226,24 per lavori veri e propri;

3. DI PRENDERE ATTO che l'incremento dell'importo contrattuale relativo ai servizi tecnici rientra nei limiti previsti dall'art. 120 c. 2 e c. 9 del D.lgs 36/2023;
4. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
5. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
7. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 10.12.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 10.12.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

DELIBERAZIONE N. 179 del 12.12.2024

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **30.12.2024**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 30.12.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	Provincia di Brescia	
	CONTRATTO INTEGRATIVO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA	
	SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. AI SENSI DELL'ART. 120	
	DEL D.LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
	"MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SEDE CAMERALE"	
	COMPENSIVO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	
	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO	
	DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI	
	REALIZZAZIONE - CUP: H85B22000600005 - CIG	
	B2C0D87433	
	L'anno 2024 addì XX, del mese di DICEMBRE nella	
	sede di Comunità Montana di Valle Trompia, in Via	
	Giacomo Matteotti n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Dott. Armando	
	Sciatti, Direttore, Segretario e Responsabile	
	dell'Area Amministrativa, domiciliato per l'incarico	
	presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	1	

e

la **SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL**,
rappresentata dall'Arch. Fabrizio Veronesi, con sede
in Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987,
giusta autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione della Società - deliberazione n. 27
del 23/11/2023, in qualità di Direttore Generale
della predetta Società che agisce quale Società in
forma singola - iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Brescia, di seguito
nel presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- Comunità Montana di Valle Trompia con
deliberazione di G.E. n. 224 del 28/12/2023 e la
Camera di Commercio con deliberazione di Giunta
Camerale n. 103 del 19/12/2023 hanno approvato il
protocollo di intesa per la realizzazione del
progetto "Miglioramento antisismico della sede
camerale" per un valore complessivo pari ad €
3.160.000,00 di cui al CUP H85B22000600005 nella
quale Comunità Montana di Valle Trompia si impegna
direttamente ovvero operando secondo il principio di
autoorganizzazione amministrativa previsto dall'art.
7 del Codice, a svolgere il ruolo di Soggetto

Attuatore dell'intervento;

- con delibera di giunta esecutiva n. 54 del 28/03/2024 è stato approvato il contratto di servizio in house con la quale veniva affidato alla società Sevat Servizi Valle Trompia la realizzazione dell'opera "Miglioramento antisismico della sede camerale" e lo svolgimento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023 per un valore di € 3.138.000,00;

CONSIDERATO CHE

- con lo sviluppo delle indagini e delle elaborazioni progettuali è emersa l'opportunità di conseguire più elevati livelli di efficienza antisismica e di qualità energetica ed acustica degli ambienti di lavoro dell'edificio a fronte di un rapporto qualità/incremento dei costi decisamente vantaggioso per il committente anche in considerazione dell'incremento del valore immobiliare del bene che si può conseguire e della possibilità di acquisire la certificazione LEED di livello elevato;

- La Camera di Commercio ha scelto la soluzione di progetto più avanzata tra quelle proposte dai progettisti, la quale comporta un incremento complessivo pari ad € 840.000,00;

- per tali motivi indispensabile procedere con un aggiornamento del Protocollo di Intesa già sottoscritto tra le parti e con un adeguamento del Quadro Economico originario dell'opera, al fine di allineare la documentazione progettuale e finanziaria alle nuove esigenze operative e gestionali;

- con delibera di giunta esecutiva n. 161 del 14/11/2024 e di giunta camerale n. 117/SG del 18/11/2024 è stato approvato l'aggiornamento di cui sopra per la realizzazione dell'opera;

- si rende necessario procedere alla revisione dell'importo del contratto in essere con la società Se.Va.T. srl;

- con delibera di giunta esecutiva n. XX del YYYY è stato approvato lo schema di contratto integrativo in house alla società Se.Va.T. srl ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023 per la realizzazione dell'opera in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

- La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Direttore Generale che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione dell'opera "*Miglioramento antisismico della sede camerale*" comprensiva dei servizi di servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - **CUP: H85B22000600005**

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione dei lavori.

2. Qualora nel corso della durata della realizzazione dell'opera fossero previste proroghe per il completamento degli interventi, il presente contratto si intenderà automaticamente prorogato

alle nuove scadenze concordate tra le parti.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di cui all'art. 3 comma 2 del Protocollo di intesa originario tra Comunità Montana di Valle Trompia e la Camera di Commercio approvato con le relative delibere n. 224 del 28/12/2023 e n. 103 del 19/12/2023 ed aggiornato con delibera di G.E. n. 161 del 14/11/2024 e di G.C. n. 117/SG del 18/11/2024 e comunque nell'ambito tecnico a:

- coinvolgere attivamente la Camera nel processo decisionale;
- curare lo sviluppo della progettazione necessaria, che sarà fornita alla Camera completa di elaborati grafici, computi metrici ed elenco dei prezzi per consentirne l'adeguata approvazione;
- curare l'affidamento delle competenze tecniche esterne e l'appalto dei lavori nel rispetto del Codice dei Contratti;
- curare l'esecuzione del contratto e la direzione dei Lavori;

- curare il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- curare la contabilità e liquidazione degli stati di avanzamento e finali;
- consegnare le opere realizzate con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

Art. 5 - Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni richieste ammonta ad € 3.971.000,00 e sarà di seguito suddiviso:

- € 3.463.226,24 per la realizzazione dei lavori comprensivo di imprevisti, oneri di gara, ANAC, indagini e pulizia locali in modalità conto impianti, coerentemente con quanto riportato nel Quadro Economico di progetto;
- € 400.200,00 per spese tecniche oltre cassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 507.773,76: CIG: B2C0D87433;

2. L'importo per la realizzazione delle opere in oggetto sarà erogato in modalità conto impianti con le seguenti modalità:

- Quota del 20% alla comunicazione di aggiudicazione lavori;
- Quota restante del 70% in base ai relativi

	stati di avanzamento lavori;	
	• Quota del 10% all'emissione del SAL finale.	
	3. L'importo per le spese tecniche sarà	
	progressivamente erogato mediante fattura	
	elettronica con le seguenti modalità:	
	• quota del 25% alla consegna del progetto	
	esecutivo;	
	• quota del 25% alla consegna dei lavori per la	
	direzione lavori e coordinamento della	
	sicurezza in fase di esecuzione;	
	• quota del 25% al raggiungimento dell'50% dei	
	lavori per la direzione lavori e coordinamento	
	della sicurezza in fase di esecuzione;	
	• quota del 25% alla presentazione del	
	certificato di regolare esecuzione;	
	4. La liquidazione avverrà dietro presentazione di	
	fattura elettronica.	
	5. Le liquidazioni avverranno in coerenza con i	
	flussi di versamento della quota da parte della	
	Camera di Commercio a favore della Comunità Montana	
	di Valle Trompia.	
	Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di	
	modifica	
	Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove	

esigenze non dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

	2. L'Amministrazione provvede d'ufficio	
	all'acquisizione del DURC e l'eventuale	
	presentazione del documento da parte	
	dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.	
	3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico	
	di regolarità contributiva in corso di validità in	
	relazione al presente contratto:	
	a) per il pagamento degli stati avanzamento delle	
	prestazioni;	
	b) per il certificato di verifica di conformità /	
	l'attestazione di regolare esecuzione, e il	
	pagamento del saldo finale.	
	Art. 8 - Cessione del contratto	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di	
	nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.	
	Lgs. n. 36/2023.	
	2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa	
	in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e	
	successive modifiche e integrazioni.	
	Art. 9 - Pagamenti	
	1. I pagamenti saranno disposti con le modalità	
	previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi	
	finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e	

successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Presidente della Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, e l'arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia il 12.11.1960, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario

a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per

presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3,
comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto
all'affidatario verrà comunque saldato il
corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno
della disposta risoluzione. Nell'eventualità della
risoluzione del contratto per i motivi suddetti,
l'amministrazione può incamerare la cauzione
prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo
12, il presente contratto può essere risolto durante
il periodo della sua efficacia, se una o più delle
condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023
sono soddisfatte sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di
recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del
D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al
termine del contratto, per motivi di pubblico
interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante
invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano

decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs.

31 marzo 2023, n. 36.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante

l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per la Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti

Per la Società Se.Va.T. srl

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi